



REPUBBLICA ITALIANA 294/2018

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Rita LORETO,	Presidente
Quirino LORELLI,	Consigliere relatore
Ida CONTINO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 294/2018

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.21161 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

1) **CARLOMAGNO Antonio** (codice fiscale CRL NTN 63H08 C489E) nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 08/06/1963, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Rubino e Francesco Salvi;

2) **LUCENTE Antonio** (codice fiscale LCN NTN 57D17 C489V) nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 17/04/1957 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Rubino e Francesco Salvi;

3) **GUARAGNA Mario** (codice fiscale GRG MRA 70A19 COO2L) nato a Cassano allo Ionio (CS) il 19/01/1970 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Rubino e Francesco Salvi;

4) **ARMENTANO Giuseppe** (codice fiscale RMN GPP 70014 C4891) nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 14/04/1970 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Rubino e Francesco Salvi;

tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gianluca Rubino, in Cosenza, alla Via L. De Franco, n. 26;

5) **LECCADITO Giuseppe** (codice fiscale LCC GPP 52M25 COO2N) nato a Cassano allo Ionio (CS) il 25/08/1952, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Mazzei, presso il cui studio domicilia, in Catanzaro, Via Indipendenza n. 6;

6) **MORISE GUARASCIO Bruno** (codice fiscale MRS BRN 68D22 B774K) nato a Cariati (CS) il 22/04/1968, ivi residente in Via Gavina n. 4, non costituito; 7) **CERCHIARA Pietro** (codice fiscale CRC PTR 64119 C489C)



nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 19/07/1964 rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Monci, presso il suo studio elettivamente domiciliato in Villapiana Lido alla Via Nazionale n. 245;

Visti gli atti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 14 febbraio 2018 il consigliere relatore, il P.M. Davide Vitale e gli avv.ti Ernesto Mazzei e Gianluca Rubino, quest'ultimo anche in sostituzione e per delega dell'avv. Amalia Monci;

Ritenuto in

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato il 22.11.2016, la Procura regionale ha richiesto la condanna dei convenuti epigrafati, nelle rispettive qualità di Sindaco (Carlomagno) e di amministratori (Lucente, Cerchiara, Guaragna, Armentano) nonché di Segretario comunale (Leccadito) e di Responsabile del Servizio finanziario (Guarascio Morise) del Comune di Cerchiara di Calabria, al risarcimento del danno erariale, in favore dell'ente locale, pari ad euro 398.888,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della emananda sentenza di condanna ed alle spese di giustizia.

La vicenda origina da una nota del 3.02.2012 con la quale alcuni consiglieri del Comune di Cerchiara di Calabria avevano richiesto un intervento, ai sensi dell'art. 148 D.Lgs. n. 267/2000, alla Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Calabria, evidenziando una fattispecie di gestione di risorse pubbliche, relativa all'affidamento da parte dell'ente di un incarico di consulenza e difesa legale, con successivo pagamento della prestazione, ritenuto affetto da irregolarità e dannoso per l'Ente.

La Sezione di Controllo aveva quindi trasmesso alla Procura Regionale la medesima nota per gli aspetti di competenza, e ciò aveva dato luogo alla apertura di una istruttoria per danno erariale.

La Procura regionale aveva avviato indagini richiedendo alla stessa Amministrazione comunale di Cerchiara una relazione descrittiva del fatto di gestione, che veniva trasmessa dal Sindaco Carlomagno con nota in data 28.04.2014, corredata della documentazione.

Nel ripercorrere l'antefatto della vicenda, ha precisato l'attore che, per effetto



dell'originario insediamento dell'ENI nella zona industriale di Crotona, avvenuto negli anni '90, il territorio del Comune di Cerchiara di Calabria era stato interessato da casi di abbandono, deposito e smaltimento illecito di rifiuti di ferrite di zinco. I procedimenti penali avviati nel corso degli anni, nei quali il Comune si era costituito parte civile, non avevano mai sortito effetti positivi ai fini del riconoscimento di un risarcimento del danno subito, poiché si erano tutti chiusi o con declaratoria di intervenuta prescrizione o con assoluzione.

Le stesse attività di bonifica dei territori risultavano rallentate o addirittura abbandonate, con ulteriore aggravio del danno ambientale subito dalle Amministrazioni locali.

Nel corso del 2010 la Giunta capeggiata dal Sindaco Carlomagno aveva quindi deciso di attivarsi al fine di tutelare gli interessi ambientali della collettività rappresentata, intendendo ottenere un risarcimento diretto del danno subito da parte della società che aveva causato l'inquinamento.

Al fine di valutare la sussistenza di valide possibilità giuridiche di tutela dell'Ente, con D.G.C. n. 11 del 1° febbraio 2010 il Comune di Cerchiara aveva avviato una selezione ad evidenza pubblica, per la scelta di un soggetto professionale particolarmente esperto della materia, cui conferire l'incarico di elaborare una "consulenza/parere legale pro veritate in materia ambientale relativa ai depositi di ferrite di zinco", impegnando l'importo di euro 6.700,00 quale corrispettivo. Con determina n. 101 del 3.03.2010 a firma del Segretario Generale dott. Giuseppe Leccadito veniva individuato come aggiudicatario lo studio «Legance Studio Legale Associato» di Roma al quale veniva affidato l'incarico di consulenza.

Con nota in data 10 maggio 2010 lo studio Legance aveva fornito all'Amministrazione il richiesto parere pro veritate/consulenza, nel quale, facendo anche riferimento al procedimento penale (RGNR 2634/08) e connesso sequestro del sito in località "Capraro" avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, per il reato di omessa bonifica, nei confronti degli amministratori della soc. Syndial s.p.a., aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto idonei ad intraprendere un percorso di natura giudiziaria per ottenere un concreto risarcimento economico e aveva suggerito di approfondire sotto il profilo tecnico giuridico la possibilità per il Comune di



costituirsì in giudizio, nonché di monitorare e partecipare ai procedimenti amministrativi in corso concernenti le fasi autorizzative delle operazioni di bonifica del sito, che all'epoca non ancora avevano avuto inizio.

Il Comune si era pertanto determinato, con Delibera di G.C. n. 74 del 3.06.2010, a proseguire, senza ulteriore gara o procedimento pubblico, all'affidamento diretto allo Studio Legance dell'incarico professionale di redazione di un parere pro veritate di analisi in concreto delle ragioni di diritto vantabili dall'Amministrazione comunale di Cerchiara di Calabria in conseguenza delle contaminazioni riscontrate, dei depositi irregolari compiuti e delle mancate attività di risanamento ambientale, indicando i soggetti tenuti verosimilmente al risarcimento di tali danni e, in caso di azionabilità di tali ragioni, agire per conto del Comune di Cerchiara di Calabria nelle opportune sedi giudiziarie.

Con la delibera G.C. n. 74/2010 già citata il Comune aveva approvato anche lo schema di convenzione di incarico con il quale, al fine di non gravare l'ente di consistenti spese legali in ipotesi di possibile insuccesso delle azioni giudiziarie da intraprendersi, aveva aderito alla disciplina sulle liberalizzazioni dei compensi legali di cui all'art. 2 del D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), convertito in L. n. 248/2006, pattuendo con lo studio legale Legance di corrispondere, in caso di vittoria o di transazione giudiziale o stragiudiziale con gli eventuali responsabili che avesse comportato un risarcimento in forma specifica o per equivalente del danno, un onorario per le prestazioni commissionate determinato sulla base del tariffario forense, nei corrispettivi massimi del relativo scaglione, individuato sulla base del valore risarcito, con l'applicazione dei coefficienti per straordinaria importanza di cui al comma 3 dell'art. 5, Cap. I dell'allegato al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, senza necessità del previo parere del Consiglio dell'Ordine. In difetto di vittoria, in ogni caso lo studio Legance avrebbe potuto incassare un compenso non superiore ad euro 20.000,00 per onorari.

Contestualmente veniva impegnata, sullo specifico capitolo di bilancio, la somma di euro 2.000,00 quali spese vive per l'avvio dell'attività giudiziaria.

Ha quindi precisato il requirente che la relazione inviata alla Procura dal Sindaco Carlomagno aveva rappresentato che il Comune, con tale accordo, aveva ottenuto dallo studio Legance: di commisurare il suo onorario agli



importi risarcitori riconosciuti e solo ove effettivamente incassati; di risparmiare le spese vive anticipate dallo studio legale; di imputare il costo della predetta difesa alla società responsabile del danno ambientale unitamente al risarcimento.

Ha inoltre reso noto il Procuratore che, assunto l'incarico, lo studio Legance in data 2 ottobre 2010 aveva consegnato il parere, precisando che la possibilità di risarcimento era collegata all'illecito stoccaggio di materiale inquinante e che responsabili risultavano essere la società SYNDIAL e la sua capogruppo E.N.I. Era stata predisposta anche la bozza di un atto di accertamento tecnico preventivo, notificato a Syndial e ad ENI; tuttavia la strada transattiva veniva perseguita con successo, prima ancora di depositare alcun atto in giudizio.

Con D.G.C. n. 72 dell'8 settembre 2011 veniva approvato lo schema di transazione con cui si stabiliva quanto segue:

- Syndial s.p.a. riconosce, conferma e garantisce l'esecuzione degli interventi di bonifica così come autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, a propria integrale cura e spese e di ogni altra attività ad essi connessa relativa al ripristino ambientale, nonché riconosce, conferma, garantisce e si impegna ad eseguire tutti gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, a propria integrale cura e spese, delle ulteriori aree esterne e limitrofe alla discarica abusiva (oggetto di un secondo sequestro da parte della Procura penale avvenuto nel giugno 2010) che dovessero risultare eventualmente inquinate a conclusione delle ulteriori indagini ambientali avviate da Syndial s.p.a. e ancora in corso all'atto della delibera n. 72/2011;
- Syndial s.p.a. si obbliga a corrispondere, entro e non oltre il 30.09.2011, al Comune di Cerchiara di Calabria, a completa tacitazione di ogni pretesa o diritto presente o futuro connessi ai fatti oggetto dei procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Castrovillari e riconducibili, direttamente o indirettamente, a Syndial s.p.a., la somma complessiva di euro 1.600.000,00 onnicomprensiva delle spese di assistenza legale del Comune, che l'ente corrisponderà allo Studio Legance;
- rinunzia da parte del Comune ad atti e azioni relative, nonché ad ogni altra pretesa, ragione o richiesta di qualsiasi natura rinveniente dagli eventi dedotti nel procedimento penale citato o che venissero ascritti in futuro, in relazione a



fatti comunque riconducibili a Syndial, rinunciando nel contempo a qualsiasi contenzioso, attuale o potenziale, ed alla costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 2634/08 iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari.

Con D.G.C. n. 73 del 8.9.2011 la stessa Giunta disponeva una variazione del Bilancio di previsione esercizio 2011, prevedendo una nuova entrata per euro 1.600.000,00, "con contestuale destinazione della stessa nella parte spesa, così come da allegato prospetto"; quindi in data 27 ottobre 2011 veniva sottoscritta la transazione.

A tale fine Syndial s.p.a. allegava n. 6 assegni circolari datati 26 ottobre 2011 per euro 250.000,00 ciascuno, più un assegno circolare per euro 100.000,00, tutti emessi all'ordine del Comune di Cerchiara di Calabria. In data 27 ottobre 2011 lo Studio Legance emetteva avviso di fattura per il complessivo importo di euro 498.888,00 di cui:

- euro 301.615,00 per onorari
- euro 5.035,00 per diritti
- euro 38.331,25 per spese generali
- euro 51.406,94 per spese vive
- euro 15.855 per C.N.P.A. 4%

Subtotale euro 419.610,36, oltre ad euro 79.277,64 a titolo di ritenuta di acconto.

Con determina in data 27 ottobre 2011 n. 104 del Settore amministrativo, previo parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore finanziario sig. Morisce GUARASCIO, il Responsabile — Segretario comunale dr. Giuseppe LECCADITO liquidava la somma di euro 498.888.00 a favore dello studio Legance ed in pari data veniva emesso mandato di pagamento n.1695 del 27.10.2011 nei confronti del Tesoriere, il quale provvedeva al pagamento restituendo quietanza n. 1189 del 2.11.2011. Dal canto suo lo studio Legance, ricevuto il pagamento, emetteva fattura n. 1725 di data 4.11.2011.

Ha rappresentato quindi l'attore che l'importo corrisposto dal Comune di Cerchiara di Calabria allo studio di consulenza Legance di Roma appariva esorbitante rispetto la quantificazione del costo ottenibile secondo i tariffari in vigore, non predeterminato nemmeno in via generica, non riferibile in sede



preventiva a nessuno scaglione di valore, non impegnato a bilancio con idoneo previo impegno di spesa. Sempre ad avviso della Procura regionale, vi sarebbe stato il pagamento di n. 2 pareri *pro veritate* sulla medesima questione (il primo dei quali oggetto del minor compenso di euro 6.700, come stabilito dal Comune nel bando) e la maggiorazione applicata agli onorari pari al quadruplo dei massimi tariffari, rappresentava una maggiorazione del 400% sui potenziali massimi tariffari esponibili, all'epoca subordinata al previo parere del Consiglio dell'Ordine in forza della Tariffa 2004.

Ha quindi puntualizzato l'attore come nel patto di quota lite non fosse stato stabilito alcun parametro valutativo idoneo a consentire una qualche quantificazione del possibile costo finale del servizio e che non risultava convenuta l'applicazione diretta del "quadruplo" dei massimi tariffari e men che meno era stato previsto l'intervento del Consiglio dell'Ordine per il parere di congruità richiesto dalla norma quale *conditio sine qua non* per l'esposizione a pagamento.

Ha poi osservato la Procura regionale che, nonostante le plurime esposizioni di voci di parcelle per attività stragiudiziale e giudiziale fornite in sede di deduzioni, non risultavano depositati atti giudiziari redatti a favore dell'Ente né in sede di costituzione di parte civile nel processo penale, né come autonomo atto di citazione in giudizio per azione risarcitoria, dal che conseguirebbe che nessun onorario giudiziale poteva essere esposto; diversamente opinando si sarebbe venuta a remunerare l'attività legale rimasta nelle (encomiabili) intenzioni difensive del legale officiato, ma mai posta in essere. Invero delle due l'una: o si espongono onorari giudiziali con la specifica voce aggiuntiva degli "onorari di conciliazione" (ove il contenzioso si concluda con transazione) oppure trattasi di attività stragiudiziale *sic et simpliciter* che sarebbe potuta sfociare in contenzioso.

Ha proseguito il requirente affermando che le opere di bonifica e caratterizzazione, come individuate da alcuni decreti del Ministero dell'Ambiente del 2009, erano state avviate nel febbraio 2011 e si erano concluse nel dicembre 2011, quindi erano iniziate in epoca assolutamente anteriore alla firma della transazione (settembre 2011).

Dopo aver esaminato le deduzioni difensive dei convenuti, l'Ufficio requirente



ha descritto gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, individuando quanto all'elemento della condotta, le seguenti "irregolarità":

A. violazione della normativa sull'affidamento dei contratti pubblici per aver affidato il ben più impegnativo incarico di difesa giudiziale/stragiudiziale per promuovere le azioni idonee ad ottenere il risarcimento del danno ambientale, senza far ricorso ad alcuna procedura selettiva pubblica, da svolgersi sulla base di una quantificazione di spesa ed un capitolato contrattuale, dalla quale scegliere la migliore offerta di consulenza;

B. mancata previsione di una (anche generale e provvisoria) quantificazione di spesa, da impegnare sul bilancio, per il corrispettivo della prestazione in affidamento, derivante da idoneo preventivo di spesa elaborato dall'Amministrazione ovvero — quantomeno - dal legale incaricato;

C. mancata previsione di almeno un valore di minimo e di massimo delle pretese risarcitorie, da considerare quali basi del valore della controversia;

D. mancata previsione di un meccanismo di valutazione della congruità della parcella esposta dallo studio legale incaricato;

E. rimessione totale alla quantificazione operata unilateralmente dallo studio professionista affidatario, avendo prestato consenso al solo calcolo tariffario "ai massimi tabellari" con aumento dei "coefficienti difficoltà" senza aver prima individuato gli scaglioni tariffari di competenza;

F. sottoscrizione di una specie di "patto di quota lite" che del predetto istituto presentava parzialmente l'aspetto del pagamento della parcella solo a fronte di un effettivo introito finanziario delle pretese giudiziarie azionate, ma non presentava alcun riferimento percentuale o parametro di determinazione *per relationem*;

G. mancata individuazione dell'importo effettivo di danno risarcibile e risarcito rispetto a quello potenzialmente introitabile, in quanto questo risultava calcolato per difetto, ovvero quale somma residua al netto della prededuzione della parcella dello studio Legance.

H. mancata valutazione del rapporto tra importo oggettivo di risarcimento per danno ambientale ottenuto da SYNDIAL s.p.a. ed incidenza del costo della difesa legale — non predeterminato in via autonoma — oggetto della transazione.



Tutti questi elementi, ad avviso del Requirente, avrebbero concorso alla determinazione di un danno erariale alle finanze del Comune di Cerchiara di Calabria.

Sullo specifico aspetto della quantificazione del danno, la Procura ha sostenuto che l'importo liquidato allo studio Legance, pari ad euro 498.888,00, rappresentava il 45% della complessiva somma riconosciuta e versata al Comune in sede stragiudiziale dalla Syndial s.p.a., a titolo di risarcimento del danno (euro 1.101.112,00) e che detto importo appariva abnorme ed eccessivo rispetto alle quantificazioni desumibili “dai consueti siti web fornitori gratuiti del servizio di calcolo preventivo parcella legale”, secondo vari parametri, dai vari tariffari vigenti.

L'affidamento della prestazione legale, secondo parte attrice, sarebbe potuto avvenire con un costo base per “Onorari” oscillante tra un minimo di euro 27.000,00 (se si consideravano le tariffe degli onorari giudiziali previste per lo scaglione di valore “indeterminabile di particolare importanza”) ad un massimo di euro 45.000,00 (se si prendevano in considerazione le tariffe previste per lo scaglione “2 milioni di euro”) e che l'importo degli onorari poteva attestarsi alla soglia massima di euro 50.000,00 secondo le tariffe all'epoca vigenti. A tale importo la Procura aveva aggiunto i “prevedibili oneri accessori, diritti e spese”, per un costo complessivo forfettariamente determinato, attestabile entro la soglia massima di euro 100.000,00.

Entro detto importo massimo – sempre secondo quanto riportato nell'atto di citazione - l'Amministrazione poteva acquisire la prestazione professionale necessaria. In ogni caso gli Amministratori avrebbero dovuto, con diligenza e rispetto delle regole contabili, ottenere dallo studio incaricato un preventivo di spesa, da assoggettare (preventivamente e successivamente) ad idoneo controllo di congruità e non certo rimettersi ad una unilaterale valutazione dello studio officiato, da questo concordata direttamente con controparte per un importo oltremodo erosivo delle risorse finanziarie derivanti dal risarcimento dei danni patrimoniali, che risultavano quantificati per differenza (ovvero post deduzione del costo unilateralmente quantificato dallo studio legale).

La somma corrisposta oltre tale soglia, che la Procura ha quantificato per differenza in euro 398.888,00, costituirebbe danno erariale, poiché irragionevole



e contraria ad ogni criterio di economicità, efficienza ed efficacia della scelta amministrativa, nonché corrisposta in violazione dei principi contabili.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità, l'attore ha individuato una responsabilità amministrativo-contabile "a carico degli amministratori, politici e tecnici, che hanno unilateralmente costruito e deliberato il fatto di gestione esaminato", ritenuti tutti parimenti responsabili per effetto della personale condotta – connotata da colpa grave – consistita nel conferimento e remunerazione di incarico di difesa legale effettuata tramite deliberazioni giuntali e determinazioni dirigenziali, assunte in violazione delle norme pubbliche contabili e del codice dei contratti vigente, per mancato esperimento di procedura pubblica per l'affidamento della prestazione; per mancata definizione dell'oggetto contrattuale ovvero della controprestazione finanziaria a carico dell'Ente con relativa previa copertura finanziaria di bilancio; per mancata previsione di una fase di valutazione di congruità del costo della prestazione esposto dal contraente privato; per mancata valutazione del rapporto tra danno diretto oggetto di risarcimento da parte di SYNDIAL s.p.a. e l'importo delle spese legali incidenti sull'atto transattivo approvato con DGC n. 72/2011.

*

2. Con comparsa depositata il 20.09.2017 ed il patrocinio dell'avv. Amalia Monci si è costituito il convenuto Pietro CERCHIARA, chiedendo il rigetto per infondatezza della domanda di condanna e, per l'effetto, di essere mandato assolto da qualsivoglia addebito; in via subordinata di esercitare il potere riduttivo nella sua massima estensione.

Nel merito il convenuto ha dedotto:

- la piena legittimità delle procedure di conferimento degli incarichi allo studio legale sotto il profilo del rispetto delle disposizioni di cui al T.U.E.L., al D. Lgs. n.165/2001 ed al D.L. n.168/2004;
- unicità, singolarità e specificità dell'incarico di consulenza e difesa legale, tale da consentirne la qualificazione come patrocinio legale e contratto d'opera, non richiedente ai fini della sua stipulazione la procedura ad evidenza pubblica;
- legittimità degli atti adottati dall'Amministrazione relativi alla stipulazione del patto e al pagamento della parcella allo Studio Legance. Quanto alla



contestazione inerente la mancata indicazione di un valore di causa, il Cerchiara ricorda come, data la natura aleatoria della controversia, era del tutto incerto un esito positivo per il Comune, anche a causa delle leggi medio tempore intervenute, che avevano di molto limitato la possibilità per gli enti locali di ottenere un risarcimento, per cui non era possibile, al momento del conferimento dell'incarico e della sottoscrizione della convenzione con lo studio legale, quantificare la pretesa risarcitoria da vantare nei confronti della controparte. Era evidente – sempre secondo il Cerchiara - che, in caso contrario, e in assenza della convenzione con i legali, si sarebbe corso il rischio di creare davvero un danno economico all'ente, presumendo un valore della controversia inesatto in base al quale lo studio legale avrebbe potuto, a fronte di un formale incarico, pretendere comunque il pagamento della relativa parcella, pur senza conseguire alcun risultato;

- in merito alle contestazioni secondo le quali si sarebbe giunti alla sottoscrizione di un patto di quote lite che non presentava nessun riferimento percentuale, che sarebbe mancata la previsione di un meccanismo di valutazione di congruità della parcella e che la rimessione della quantificazione sarebbe stata determinata solo dallo studio professionale affidatario, il convenuto ha rilevato che il riferimento a dei “limiti di legge” nei patti di quota lite sarebbe una contraddizione in termini, rappresentando tali patti proprio l'espressione della piena libertà dalla imposizione di un valore limite precostituito, avendo il decreto Bersani proprio eliminato i divieti prima previsti al ricorso a siffatta natura. Ugualmente errata sarebbe l'esclusione della natura di “patto di quota lite” per la sola mancanza di una percentuale espressa di calcolo in quanto da nessuna parte si farebbe richiamo o riferimento a tale presupposto o condizione per aversi ingresso ad un simile patto economico. Inoltre la parcella risulterebbe congrua rispetto al vantaggioso riscontro economico ottenuto dal Comune, determinandosi nella valutazione del rapporto tra importo risarcito e incidenza degli onorari di difesa legale (esclusa IVA e ritenuta d'acconto) la percentuale del 7,24 per la quota di Legance;

- assoluta inconferenza delle ipotesi alternative di calcolo dei compensi di Legance prospettate dalla Procura, in quanto sono stati considerati solo gli onorari giudiziali e non è stata remunerata l'attività stragiudiziale svolta da



Legance; si tratterebbe poi di parcella solo genericamente determinata, senza tenere conto dei coefficienti concordati dalle parti e previsti dalla Tariffa (2004) per la straordinaria importanza, complessità e difficoltà della causa;

- insussistenza del danno erariale: ha precisato ancora il Cerchiara che, nel caso di specie, mancherebbe il presupposto oggettivo per la configurazione di un danno erariale, inteso appunto come lesione patrimoniale delle finanze pubbliche, risultando evidente che le somme corrisposte allo studio Legance non sono state erogate dal Comune attraverso l'esborso di denaro pubblico ma, come previsto nell'atto transattivo, sono state integralmente sopportate da Syndial s.p.a. e dunque si è in presenza di fondi privati; inoltre che le scelte operate dall'Amministrazione in merito al caso specifico, non solo non avrebbero comportato alcuna "sottrazione patrimoniale" alle casse comunali, ma al contrario avrebbero prodotto un "incremento" delle risorse economiche dell'ente; infine, che il vantaggio economico acquisito dall'ente, a seguito dell'incarico conferito, risulterebbe pari a euro 4.600.000,00 (a volere considerare anche euro 3.000.000,00 per costi di bonifica, oltre ad euro 1.600.000,00 quale risarcimento in denaro); che il costo della difesa legale in rapporto all'importo risarcito pari a euro 4.600.000 avrebbe inciso in percentuale solo per il 7,24%; inoltre che il corrispettivo liquidato ai professionisti per l'incarico legale svolto, in considerazione anche dell'importante esito conseguito sarebbe né incongruo né eccessivo rispetto alle tariffe forensi vigenti all'epoca dei fatti, anzi una valutazione obbiettiva ed equilibrata dei rischi ai quali la collettività risultava esposta e che sono stati poi eliminati da Syndial, condurrebbe alla conclusione che l'accordo transattivo, in relazione alle spese legali sostenute, è stato vantaggioso per il Comune;

- assenza di colpa grave: secondo il Cerchiara sarebbe una forzatura sostenere che gli amministratori abbiano avuto nella vicenda in esame un atteggiamento scriteriato, di estrema superficialità o trascuratezza nella cura dei beni e degli interessi pubblici, essendo evidente che l'amministrazione comunale avrebbe operato con l'unico intento di perseguire gli interessi pubblici di tutela della salute dei cittadini, preservazione dell'ambiente e del territorio e salvaguardia dell'immagine del Comune;

- in ultima istanza poi il Cerchiara invoca il beneficio della *compensatio lucri*



cum damno dovendosi valutare il vantaggio patrimoniale ottenuto dal Comune di Cerchiara per effetto delle prestazioni dello studio legale.

Il convenuto ha pure depositato consulenza tecnica di parte asseverata della commercialista Angela Bevilacqua, per la verifica dei presupposti contenuti nell'atto di citazione.

*

3. Con comparsa depositata il 21.09.2017 ed il patrocinio dell'avv. Mazzei, si è costituito il convenuto Leccadito, segretario comunale p.t., chiedendo che venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata l'azione proposta nei propri confronti e, in via subordinata e salvo gravame, di rideterminare, per quanto di ragione, il danno per cui si procede.

Nel merito ha rappresentato il convenuto come il Comune avrebbe nella fattispecie dato luogo ad una selezione comparativa "adeguatamente pubblicizzata" al termine della quale ha ritenuto di dover conferire l'incarico al concorrente che, indiscutibilmente, appariva dotato di maggiore specializzazione nella materia. In ordine al *quantum* del compenso corrisposto allo studio legale il Leccadito ha ricordato che il Comune avrebbe corrisposto un compenso pari ad Euro 301.615,00 oltre il rimborso delle spese e gli accessori di legge, tra cui Euro 86.571,18 a titolo di IVA e che si tratterebbe di una percentuale inferiore al 20% dell'importo riconosciuto da Syndial S.p.A. al Comune; inoltre il vero parametro al quale rapportare l'entità del compenso non sarebbe quello relativo al solo risarcimento del danno (Euro 1.600.000,00, appunto) bensì quello, ben più consistente — pari ad almeno 3/4 milioni di Euro — comprendente le opere di bonifica e di risanamento non soltanto della falda dei terreni interessati dalla discarica, bensì, anche di ogni altra area limitrofa.

Sarebbe quindi evidente l'insussistenza di dolo o colpa grave.

La difesa del sig. Leccadito, in via subordinata, ha concluso per l'applicazione di una drastica riduzione del danno e, in via di ulteriore subordine, per la nomina di un CTU.

*

4. Con comparsa depositata il 5.10.2017 ed il patrocinio degli avv.ti Rubino e Salvi si sono congiuntamente costituiti i convenuti Carlomagno, Lucente, Guaragna ed Armentano, chiedendo il rigetto per infondatezza della domanda e



l'assoluzione da qualsivoglia addebito a loro presuntivamente ascritto; in via subordinata e gradata, ridurre l'addebito posto a carico dei convenuti, in applicazione dell'art. 52 R.D. n. 1214/1934 s.m.i., con vittoria di spese e competenze.

Nel merito i suddetti convenuti hanno rappresentato l'insussistenza di un danno erariale, poiché il presunto danno contestato agli amministratori non ha i necessari requisiti della certezza, dell'attualità e della concretezza in quanto le somme pagate a "Legance"- Studio Legale Associato non sarebbero state attinte a fondi pubblici, requisito necessario ed irrinunciabile affinché possa ritenersi configurato un danno erariale, ma al contrario, provenivano dalla controparte privata (Syndial S.p.A.) ed erano state versate appositamente per il pagamento dei compensi legali. In ogni caso – rilevano ancora i convenuti – non può ravvisarsi neppure colpa grave, poiché con il patto di quota lite stipulato Legance Studio Legale Associato avrebbe fatto conseguire al Comune ed alla sua popolazione il duplice vantaggio di ottenere non soltanto un risarcimento in forma specifica con l'integrale bonifica del territorio comunale - altrimenti impossibile per l'Ente - ma, altresì, un risarcimento economico, di notevole importo, andato ben oltre ogni limite ipotizzabile in base ai precedenti giurisprudenziali ed al contesto normativo in essere. Infine non corrisponderebbe al vero che la mancata menzione, nella convenzione con "Legance", di un importo a priori rende indeterminato o indeterminabile il compenso dovuto al professionista, giacché il corrispettivo di Legance era facilmente determinabile sulla base proprio dei valori risarcitori, che consentono di definire lo scaglione di riferimento nel tariffario forense per il calcolo dei relativi compensi.

Quanto poi al valore effettivo della controversia, sul quale calcolare gli importi da pagarsi allo studio legale, secondo i convenuti esso non andrebbe limitato solo all'importo di 1.600.000,00 euro, dovendo includere sia tale importo (che rappresenta il risarcimento per equivalente monetario dei danni transatti), sia il valore di risarcimento in forma specifica che Syndial S.p.A. si era obbligata a garantire con il risanamento delle aree in Cerchiara di Calabria, che ammonterebbe a 3.000.000,00 di euro. Anche in ordine alla mancata dimostrazione delle spese vive rimborsate dal Comune allo studio legale, i



convenuti hanno rappresentato che il peso maggiore di tali spese (40.000,00 euro) sarebbe stato affrontato da "Legance" per il coinvolgimento negli aspetti tecnici della Amec Earth & Environmental GmbH, una multinazionale quotata alla borsa di Londra, considerata tra i maggiori esperti tecnici ambientali al mondo, ed hanno prodotto le tre fatture presentate quale corrispettivo della propria attività.

Infine i convenuti Carlomagno, Lucente, Guaragna ed Armentano hanno escluso la sussistenza a loro carico di dolo o colpa grave sia perché vi sarebbe stato un oggettivo vantaggio per l'Amministrazione, sia perché tutti gli atti si configurerebbero come assolutamente legittimi e hanno rimarcato anche che, a norma dell'art.1, comma 1-ter della Legge n.20/1994, nei casi di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati, ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. Tutti gli atti contestati, nella fattispecie, sarebbero emanazione degli uffici tecnici e, dell'ufficio amministrativo del Segretario Comunale dott. Giuseppe Leccadito; soprattutto la liquidazione dell'importo contestato (determina n. 104 del 27.10.2011) è stato un atto di diretta emanazione del Segretario Comunale e solo a seguito di tale liquidazione lo Studio Legance avrebbe emesso regolare fattura.

Anche i sindicati convenuti hanno contestato le ipotesi alternative di calcolo dei compensi effettuate dalla Procura regionale, per le medesime ragioni già rappresentate dal sig. Cerchiara nella propria memoria difensiva.

*

4. All'udienza di discussione della causa del 14.02.2018 il P.M. ha ricordato che le condotte illegittime, produttive di danno erariale, devono nella specie ravvisarsi nella violazione dei canoni di corretta gestione delle risorse pubbliche, soprattutto in materia di contabilizzazione delle spese. Ha altresì rammentato che i Comuni, rispetto alle spese legali, hanno il dovere di esaminare la documentazione relativa all'attività svolta dal difensore, la congruità della parcella e delle attività dichiarate come svolte, anche nelle ipotesi in cui questa sia ancorata, come nel caso di specie, ad un patto di quota lite. Il P.M. ha quindi contestato l'assenza della predetta attività da parte



dell'amministrazione comunale, nonché la violazione della proporzionalità del corrispettivo rispetto all'attività svolta dai legali e l'esatta quantificazione della parcella.

In merito alla violazione della proporzionalità sulla percentuale di quota lite, data per scontata la legittimità di concludere una previsione del compenso sulla base di un patto di quota lite e delle tariffe previste dal D.M. 127/2004, il P.M. ha sottolineato che dovevano tuttavia essere rispettati alcuni principi, primo fra tutti quello previsto dall'articolo 2233 del Codice civile il quale, per i contratti conclusi per iscritto, dispone che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera profusa, sicché la percentuale del 45% rispetto all'importo risarcito risulta totalmente sproporzionata. Ciò in quanto, ad avviso del P.M., la Syndial si era già impegnata, in forza di accordi intervenuti con il Ministero dell'Ambiente, ad effettuare la bonifica, che ormai quasi conclusa all'atto della stipula della transazione, e quindi rispetto ad essa l'attività di Legance ha avuto una minima incidenza.

Per quanto riguarda l'ammontare del compenso, diversamente quantificato tra Procura e difesa, il P.M. ha ritenuto errato il calcolo effettuato dalle parti avverse atteso che, anche a volere escludere la ritenuta di acconto del 20%, e l'IVA la percentuale di compenso corrisposta sarebbe sempre pari al 40% del risarcito, che secondo il P.M. va calcolato al netto delle spese legali e quindi ammonta ad euro 1.100.000,00 e non ad euro 1.600.000,00.

Sull'assenza di effettività, certezza ed attualità del danno eccepita dalla difesa, ha precisato che, se fosse stata fatta correttamente l'attività di verifica sulle uscite pubbliche, il compenso riconosciuto, parametrato ai criteri predeterminati nell'atto di convenzione, sarebbe stato diverso ed inferiore. Il P.M. ha poi rappresentato come non sia applicabile l'istituto dei vantaggi compensativi perché, di fatto, la fattispecie concreta non si aggancia a quella della previsione astratta del predetto istituto, il quale presuppone una diretta correlazione in ambito amministrativo contabile, anche in senso lato, tra il vantaggio ottenuto ed il fatto dannoso. Il rappresentante della Procura ha richiamato il compenso forfettario quantificato in citazione, pari ad Euro 100.000,00 a cui dovevano essere sommate IVA e CPA, ma non anche le spese vive le quali non sono state giustificate, mentre, nel complesso, la parcella proposta dalla Legance e



accettata in modo acritico dal Comune, sarebbe stata illegittima per alcune voci di spesa (come le spese vive, quelle per la predisposizione degli atti introduttivi al giudizio risarcitorio pari ad Euro 42.000,00 nonché le spese per il secondo parere), sia per l'applicazione di un coefficiente di straordinaria importanza, atteso che ogni singola voce, già calcolata al massimo della tariffa, è stata moltiplicata per quattro. Al fine di applicare il quadruplo, doveva essere presente un requisito costitutivo di legittimità, previsto per evitare speculazioni, rappresentato dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e quindi da un organo esterno, parere che invece è stato espressamente escluso negli accordi di quota lite. Il P.M. ha quindi concluso riportandosi all'atto di citazione.

L'avv. Rubino, anche per delega dell'Avv. Amalia Monci, ha rimarcato come si sia in presenza di un Comune che ha risolto brillantemente un problema di inquinamento enorme nel proprio territorio, ricordando come sia stata depositata una sentenza nel 2012, il epoca successiva alla transazione, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato il risarcimento del danno in favore della Regione Calabria, il che escluderebbe che l'attività della Legance sia stata di poco conto. Ha precisato il medesimo difensore che il risarcimento non è stato pari ad Euro 1.100.000,00 ma pari ad Euro 1.600.000,00, atteso che nell'importo del risarcito era già compreso il compenso dello studio Legance e che non c'è stato danno erariale poiché le somme sono state direttamente corrisposte dalla società e non dovevano proprio entrare nelle casse del Comune, ma essere girate direttamente allo studio legale che aveva patrocinato la vertenza, concludendo nel senso che dalla parcella debba essere decurtata non solo la ritenuta d'acconto ma anche l'IVA e le spese generali.

In ordine all'importanza dell'attività svolta da Legance, l'Avv. Mazzei ha poi evidenziato che lo studio Legance aveva competenze non solo legali ma multidisciplinari e che il compito dello studio era quello di occuparsi della questione, relativa al Comune di Cerchiara, la quale aveva comportato la presa visione e lo studio di migliaia di documenti al fine di conseguire un risarcimento del danno che non era scontato, anche perché fino a quel momento nessuno lo aveva ottenuto. Relativamente alla quantificazione dell'onorario, il difensore ha rimarcato che la somma da corrispondere allo studio Legance era



stata predeterminata e non doveva transitare affatto nelle casse dell'Ente, precisando che l'onorario netto (scorporato delle spese documentate, dell'IVA – recuperabile dal Comune – delle spese generali e delle ritenute d'acconto) è stato pari a circa euro 300.000,00, e dunque a meno del 20% dell'importo risarcito.

DIRITTO

1. In primo luogo va dichiarata la contumacia del convenuto MORISE GUARASCIO Bruno, che, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

2. Ciò premesso, passando direttamente al merito della vicenda, le contestazioni che la Procura muove ai convenuti e pone a fondamento del proprio atto di citazione possono essere ricondotte a tre distinti ambiti: quelle attinenti alla fase della stipulazione della convenzione con lo studio associato “Legance” e quelle più propriamente afferenti alla fase della transazione e liquidazione della parcella.

3. Il Collegio esamina dunque preliminarmente le illegittimità ravvisate in ordine alla fase di affidamento dell'incarico.

3.1- La prima censura riguarda la violazione della normativa sull'affidamento dei contratti pubblici, che il requirente ritiene avvenuta per avere il Comune di Cerchiara affidato l'incarico di difesa allo studio Legance senza far ricorso ad alcuna procedura selettiva pubblica, da svolgersi sulla base di una quantificazione di spesa e di un capitolato contrattuale, da cui scegliere la migliore offerta di consulenza, nel rispetto del principio di concorrenza richiesto dal previgente codice dei contratti pubblici.

La censura è infondata. Come correttamente rilevato dalle difese, l'interpretazione fatta propria dalla Procura, secondo cui la rappresentanza in giudizio deve collocarsi nell'ambito della categoria dell'appalto di servizi, è stata superata da un consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questa Corte dei conti, che ha più volte ribadito che il servizio legale, se inteso quale affidamento di un singolo incarico di patrocinio legale, deve considerarsi come prestazione d'opera professionale e, in quanto tale, non può soggiacere, neanche ai sensi dell'art. 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura di stampo selettivo, la quale è incompatibile con la



struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. (Cons. di stato, sez. V, n. 2730/2012; Corte dei conti, Sez. Reg. di controllo Lombardia, parere n. 51/13 e n. 178/14).

Venendo al caso di specie, è evidente che gli amministratori del Comune di Cerchiara, con la convenzione approvata con Del GC. n. 74/2010, hanno inteso affidare allo studio Legance un singolo incarico difensivo, volto a “promuovere e/o resistere in giudizio, in tutti i gradi di merito e di legittimità e agendo in fase esecutiva o resistendo ad eventuali opposizioni, fino al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente in denaro” ottenuto anche in sede di transazione giudiziale o stragiudiziale. Non si ravvisa, pertanto, nella specie, quel “quid pluris”, per prestazione o per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione del patrocinio legale, che invece caratterizza il “servizio legale” distinguendolo dal singolo incarico difensivo e lo sottopone alle procedure di stampo selettivo.

3.2. La seconda contestazione mossa dalla Procura riguarda la mancata previsione di una (anche generale e provvisoria) quantificazione di spesa, da impegnare sul bilancio, per il corrispettivo della prestazione in affidamento, derivante da idoneo preventivo di spesa elaborato dall'Amministrazione ovvero — quantomeno - dal legale incaricando.

Nell'ambito del paragrafo relativo alla disciplina strettamente contabile di cui lamenta la violazione (pag. 16 cit.), il Requirente ha richiamato le norme del T.U. Enti locali, ed in particolare le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese (art. 191); la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193); il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (art. 194). Ha pure riportato massime di giurisprudenza a conforto della tesi secondo cui l'ente avrebbe dovuto predeterminare l'ammontare del compenso per incarichi di assistenza legale, o la somma esatta della parcella relativa al professionista, acquisendo un preventivo di massima, e ciò “al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente



assunto”, o di “predisporre una adeguata copertura finanziaria”, o ancora per garantire una “preventiva e sufficiente provvista nella contabilità dell’ente, evitando la formazione di debiti fuori bilancio” o di violare “le norme contabili che presidiano la corretta imputazione in bilancio della spesa”.

Ebbene, tale tesi non può essere condivisa dal Collegio, dal momento che gli accordi stipulati nella convenzione prevedevano il pagamento di un corrispettivo a Legance (parametrato sulla base di quanto risarcito) solo in ipotesi di vittoria del Comune. L’art. 3 della convenzione stabiliva inoltre che, in caso di vittoria, lo Studio legale Legance avrebbe potuto richiedere a Syndial, soccombente, il pagamento diretto o, se ciò non fosse stato possibile, “il Comune incasserà la somma e provvederà contestualmente al versamento di quanto pattuito”.

In pratica Syndial si sarebbe fatta carico del pagamento dell’onorario, come poi è avvenuto per effetto della transazione.

Nessun obbligo, dunque, vi era a carico del Comune di assicurare fin dall’inizio una preventiva copertura finanziaria o di evitare debiti fuori bilancio, poiché per effetto dell’accordo stipulato l’eventuale spesa non avrebbe gravato sulle finanze del Comune, che era tenuto solo ad anticipare la somma di euro 2.000,00 per le spese vive, spese per le quali è stata prevista la corretta imputazione nel rispettivo capitolo di spesa nella delibera n. 74/2010.

3.3 – Venendo ai profili di illegittimità che più da vicino toccano la convenzione, il Collegio deve esaminare le censure riguardanti: la sottoscrizione di “una specie di patto di quota lite” nel quale non è indicato un riferimento percentuale o un parametro di determinazione dell’onorario da corrispondere ai legali; la mancata previsione di un valore minimo e massimo delle pretese risarcitorie, da considerare quali basi del valore della controversia; la mancata previsione di un meccanismo di valutazione della congruità della parcella esposta dallo studio legale incaricato; la rimessione alla quantificazione operata unilateralmente dallo studio professionista affidatario, avendo il Comune prestato consenso al solo calcolo tariffario "ai massimi tabellari" con aumento dei "coefficienti difficoltà" senza aver prima individuato gli scaglioni tariffari di competenza.

3.3.1 - In primo luogo, al fine di dirimere ogni dubbio sulla natura dell’accordo



stipulato con il Comune, il Collegio riconosce che – come pure ribadito dal Pubblico Ministero di udienza – la convenzione approvata con la delibera G.C. n. 74/2010 è a tutti gli effetti un patto di quota lite, intendendo per esso l'accordo tra l'avvocato ed il cliente in virtù del quale il compenso del primo risulta calcolato in modo percentuale o proporzionale al risultato ottenuto dal proprio assistito. Nella fattispecie all'esame, detto patto è stato stipulato nella vigenza del D.L. n. 223/06 (c.d. decreto Bersani), convertito in L. n. 248/06, ed è quindi da ritenersi consentito e regolamentato dalle disposizioni in esso contenute.

Prima di tale disposizione normativa, com'è noto, l'art. 2233, comma 3, c.c., nella formulazione precedente all'entrata in vigore di detto D.L., prevedeva il divieto per gli avvocati, i procuratori ed i patrocinatori di stipulare con i loro clienti il c.d. "patto di quota lite", ossia, come recitava lo stesso art. 2233 c.c., un "patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio sotto pena di nullità e dei danni".

In sostanza era considerato disdicevole, e perciò dovere dell'avvocato evitare di rendersi in qualunque modo interessato all'esito della lite. Dal punto di vista deontologico, inoltre, l'avvocato che stipulava un patto di quota lite incorreva anche in una sanzione disciplinare, poiché l'art. 45 del previgente codice deontologico forense prevedeva: «E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite»

Con l'entrata in vigore del D.L. 4.07.2006 n. 223 (conv. con la L. 4.08.2006 n. 248), oltre ad abrogare (art. 2) i minimi tabellari dei compensi forensi, il 3° comma dell'art. 2233 c.c. sopra citato viene sostituito con la seguente formulazione: *«sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali»*.

Il detto D.L., quindi, per il periodo in cui è stato vigente, ha introdotto una generale abrogazione del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ed ha quindi espressamente eliminato il divieto di patto di quota lite, fatto salvo l'obbligo di dare all'accordo la forma



scritta.

L'innovazione era determinata al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, perseguendo i principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione dei servizi.

In attuazione di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2 già citato, anche il previgente art. 45 del codice deontologico forense venne adeguato e sostituito con: *«È consentito all'Avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta»*. (cfr. Cass. S.U. n. 14374/2012).

3.3.2 – Premesso quanto sopra in ordine alla natura di patto di quota lite stipulato, consentito dalla normativa all'epoca vigente, occorre verificare se effettivamente in esso la pattuizione del compenso si presentava completamente sganciata da un parametro di riferimento e se fosse realmente non individuabile lo scaglione tariffario necessario per determinare l'ammontare del compenso.

In realtà tale parametro era sussistente. Infatti l'art. 2 dello schema di convenzione allegato alla deliberazione di G.M. n. 74 del 3 giugno 2010, nel regolare il *quantum* del compenso allo Studio legale, aveva previsto che l'onorario fosse “determinato sulla base del tariffario forense, nei corrispettivi massimi del relativo scaglione, *individuato sulla base del valore risarcito...*”.

Dunque un parametro esisteva ed era stato indicato nella convenzione, ed era, appunto, lo scaglione previsto dalla Tariffa al quale andava ricondotto l'ammontare del risarcimento ottenuto. Contrariamente a quanto sostenuto dal requirente, lo scaglione tariffario, seppure non espressamente indicato, era comunque individuabile sulla base dell'ammontare del risarcito.

3.3.3 – E' stata anche contestata la mancata individuazione di un valore minimo e massimo delle pretese risarcitorie, da considerare quale base del valore della controversia, e la determinazione unilaterale del compenso a cura di Legance.

Ebbene, quest'ultima censura può ritenersi superata a seguito di quanto già precisato nel paragrafo che precede, in ordine alla pattuizione di un preciso accordo fra le parti per la determinazione dell'onorario, con indicazione di un parametro costituito dallo scaglione riferibile all'ammontare del risarcito e con



applicazione dei coefficienti previsti per la straordinaria importanza della causa, per cui non può sostenersi che il Comune abbia subito la decisione unilaterale di Legance nella determinazione del compenso.

In ordine alla quantificazione preventiva delle pretese risarcitorie, e dunque del valore della controversia, le difese hanno precisato che la questione per la quale l'incarico veniva conferito si presentava oltremodo complessa, poiché lo studio legale veniva chiamato a difendere il Comune in una causa che mirava non soltanto al conseguimento della tutela della salute pubblica e alla rimozione della fonte inquinante rispetto alla quale i cittadini risultavano esposti, bensì ad ottenere anche un risarcimento per equivalente del danno ambientale subito, il che rendeva oltremodo difficile poter dare una esatta quantificazione del valore economico alla pretesa risarcitoria da vantare nei confronti della controparte.

E al riguardo il Collegio non può non sottolineare che la necessaria aleatorietà è appunto il tratto distintivo del patto di quota lite, in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell'esito favorevole della lite. Il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perché il risultato da raggiungere non è certo nel *quantum* né, soprattutto, nell'*an*.

E' quanto si è verificato nel caso di specie, ed i difensori hanno unanimemente posto in luce – è di ciò ha dato atto anche la Procura - che il contesto in cui è sorto l'incarico di Legance si caratterizzava per vaste aree inquinate nel Comune a seguito di numerosi episodi di abbandono e smaltimento illecito di ferriti di zinco provenienti dalla ex Pertusola sud s.p.a., senza che nessun giudizio nei confronti dei presunti responsabili avesse portato all'amministrazione alcun ristoro. Anzi, tutti i procedimenti penali avviati al momento della sottoscrizione della convenzione con Legance avevano determinato l'assoluzione piena ovvero la prescrizione dei reati per gli imputati e le opere di bonifica non avevano portato ad alcun risultato a causa delle reiterate impugnazioni e reticenze e di Syndial spa che non si riteneva nemmeno responsabile dello stato dei luoghi, per cui per oltre quindici anni nessuna attività concreta per il risanamento del territorio era mai stata raggiunta.

Tale situazione era ulteriormente complicata dall'entrata in vigore di due provvedimenti normativi, la legge 22 febbraio 2009 n.13 e la legge 20 novembre 2009 n.166, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2009



n.135 che, se da un lato non consentivano più un risarcimento diretto agli enti locali se non nell'ambito di strumenti di transazione generali che le imprese avrebbero potuto stipulare con lo Stato includendo gli enti locali solo ove partecipanti a specifiche conferenze di servizi congiunte al primo, dall'altro bloccavano con efficacia retroattiva espressa ogni forma di risarcimento che non fosse esclusivamente in forma specifica per il ripristino dello stato dei luoghi, con eliminazione di ogni ipotesi alternativa di risarcimento per equivalente economico.

Il Collegio condivide le osservazioni delle difese e concorda sulla obiettiva impossibilità di quantificare, al momento del conferimento dell'incarico, alcun valore della pretesa risarcitoria; tale circostanza, dunque, unitamente alla palese aleatorietà dell'esito della controversia, induce a considerare non irragionevole né gravemente colposa la condotta degli amministratori convenuti che, anche al fine di evitare di esporre l'ente a maggiori spese, con l'accordo quotalizio hanno commisurato gli onorari dei legali non all'ipotetico valore della controversia bensì agli importi risarcitori effettivamente riconosciuti.

3.3.4 – Le osservazioni che precedono, in ordine alla straordinaria importanza della causa, la quale avrebbe dovuto portare sia alla eliminazione dei fattori inquinanti, sia ad ottenere un risarcimento del danno subito, permettono di superare anche le censure presenti nell'atto di citazione, ribadite dal P.M. in udienza, in ordine alla pattuizione dei valori tariffari “al quadruplo” ed alla mancanza di proporzionalità fra la misura del compenso ed il valore dell'opera, come richiesto dal secondo comma dell'art. 1233 c.c.

Salvo quanto si dirà con riferimento alla parcella, va intanto fatta una necessaria precisazione: la valutazione della proporzionalità del compenso rispetto al valore dell'opera professionale, in quanto richiesta agli amministratori che approvarono la delibera n. 74/2010 - e dunque riferita al momento di approvazione del patto di quota lite - deve essere compiuta ex ante, con un giudizio di prognosi postuma, e non ex post, e va condotta sulla base della diligenza media del sindaco e di tutti coloro, amministratori e dirigenti, che hanno valutato la clausola nel momento genetico dell'accordo quotalizio.

Trattandosi di questione estremamente tecnica, occorre valutare, con un giudizio ex ante, se quella clausola era manifestamente irragionevole sulla base



della professionalità media dei convenuti.

Ma, al momento in cui l'accordo è stato stipulato, non vi erano elementi – o comunque non sono stati rappresentati dall'attore – che potessero mettere in dubbio la particolare complessità della causa e la rilevante difficoltà dell'opera professionale che lo studio Legance avrebbe dovuto prestare, che ha fatto lievitare il compenso con l'applicazione dei coefficienti di straordinaria importanza. Anzi, dagli atti del giudizio emerge il contrario: al momento in cui l'incarico è stato affidato non solo la società Syndial aveva in corso un complesso contenzioso con il Ministero dell'Ambiente, ma la bonifica, seppur autorizzata, non era neppure iniziata. Inoltre tutte le cause già intentate per ottenere risarcimenti del danno ambientale da parte dei comuni inquinati della zona non avevano sortito effetti positivi.

Non vi erano dunque, a quella data, atti o circostanze addotte dalla Procura che permettessero di individuare ex ante l'irrazionalità della scelta di pattuire un compenso che prevedesse l'aumento dei massimi tariffari fino al quadruplo proprio in ragione della straordinaria difficoltà della causa.

E che tale aspetto fosse stato incluso nell'accordo non può essere disconosciuto, come reputa invece la Procura, avendo l'art. 2 della convenzione espressamente fatto riferimento alla "applicazione dei coefficienti per straordinaria importanza di cui al comma 3 dell'art. 5, cap. I dell'allegato al d.m. 8 aprile 2004, n. 127" che, appunto, prevede la possibilità di aumentare fino al quadruplo i valori massimi di scaglione.

3.3.5 – Altra censura di illegittimità ha riguardato la mancata previsione del previo parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, richiesto dalla tariffa, per addivenire all'aumento fino al quadruplo dei massimi tariffari.

Il Collegio ritiene al riguardo di condividere quanto statuito dalla Suprema Corte

(Cass. civ. n. 1900/2017; n. 15786/2013; n. 4081/2014) secondo cui l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione dell'onorario spettante per prestazioni professionali, considerando in primo luogo l'accordo delle parti e, esclusivamente in mancanza di convenzioni, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice. Le tariffe, cioè, hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto



all'accordo delle parti, e si considerano obbligatorie solo nel caso in cui tra avvocato e cliente non sia stato concluso un patto. Ne consegue che, una volta affermata nella specie la legittimità del patto di quota lite ed il ruolo sussidiario delle tariffe rispetto alla volontà delle parti, non appare censurabile la condotta dei convenuti che hanno inteso accordarsi, mediante detto patto, per l'aumento fino al quadruplo dei massimi tariffari senza acquisire il previo parere del Consiglio dell'ordine richiesto dalla tariffa. Tanto più che non è stato dimostrato che l'acquisizione di tale preventivo parere – che la stessa Procura qualifica come mero requisito di legittimità – avrebbe condotto alla individuazione di un compenso meno elevato.

4. Vanno ora esaminate le censure riguardanti più propriamente la fase successiva alla conclusione dell'accordo, della stipulazione dell'atto di transazione con Syndial e della conseguente liquidazione della fattura dello studio Legance. Tali censure hanno riguardato la mancanza di proporzionalità fra la parcella pagata e l'attività effettivamente svolta da Legance e le contestazioni in merito ad alcune voci incluse nella parcella.

4.1. – Come già indicato nella esposizione in fatto, a seguito dell'incarico di assistenza legale concluso con il Comune, lo studio Legance poneva in essere tutte le azioni consentite per addivenire al risarcimento del danno, e in primo luogo addiveniva alla redazione di un secondo parere pro-veritate consegnato all'ente in data 2 ottobre 2010 (cfr. premesse della delibera G.M. n. 72 del 8.09.2011) con cui concretamente riconosceva la possibilità di richiedere a Syndial un risarcimento per lo stoccaggio illegale protratto per anni nel territorio di Cerchiara di Calabria. I legali procedevano poi alla redazione di un atto introduttivo di giudizio, portandolo a conoscenza di Syndial e di Eni.

Syndial, presa contezza dell'intenzione del Comune di introdurre un autonomo giudizio per vedersi riconosciuti i propri diritti, si dimostrava disponibile ad avviare una trattativa stragiudiziale finalizzata al bonario componimento della vicenda, che portava alla stesura di uno schema di transazione approvato dal Comune con deliberazione di G.M. n. 72 del 8.09.2011.

Va innanzitutto chiarito, al fine di dirimere le contestazioni sorte in ordine all'ammontare del risarcimento, che esso deve considerarsi pari ad euro 1.600.000,00 e non ad euro 1.100.000,00 come indicato dalla Procura.



L'accordo transattivo prevedeva, infatti, oltre al risarcimento in forma specifica consistente nella esecuzione e nel completamento degli interventi di bonifica, anche il pagamento al Comune di un risarcimento per equivalente, che veniva appunto quantificato nella somma di euro 1.600.000,00, nella quale era compreso sia il ristoro per i danni ambientali subiti sia il pagamento del compenso allo studio Legance che, in caso contrario, avrebbe gravato sul bilancio dell'ente, il quale avrebbe dovuto sopportare l'onere economico di tale attività professionale che, invece, veniva in tal modo accollato interamente a Syndial.

Appare quindi evidente che l'ammontare del risarcito" sul quale è stato parametrato il compenso dei legali, secondo i criteri già fissati fra le parti nell'accordo approvato con la delibera n. 74/2010, deve essere considerato pari ad euro 1.600.000,00.

4.2. Fatta tale necessaria precisazione, il Collegio osserva che solo con la delibera di G.M. n. 72/2011 viene quantificato l'ammontare del risarcimento pagato in via transattiva da Syndial, pari ad euro 1.600.000,00 ivi compreso l'onorario dovuto allo Studio Legance per complessivi euro 498.888,00, incluso IVA, ritenuta d'acconto e spese, demandando al Responsabile dell'Ufficio amministrativo l'adozione della conseguenziale determina di impegno nonché la responsabilità del procedimento di liquidazione dell'onorario ai legali.

Tale onorario verrà poi dettagliato per singole voci nell'avviso di fattura dello studio Legance trasmesso in data 27 ottobre 2011, con la precisazione che lo stesso era stato quantificato nel rispetto della delibera di G.M. n. 74/2010, con la quale erano stati infatti indicati i termini del patto di quota lite e specificati i parametri da utilizzare per la liquidazione dell'onorario. Ad essa ha fatto seguito la determina n. 104 del 27 ottobre 2011, con cui il Responsabile dell'Ufficio amministrativo e Segretario generale Leccadito ha liquidato l'importo di fattura e autorizzato il servizio finanziario per l'emissione del conseguente mandato di pagamento.

4.3. Ciò premesso, si rende necessario a questo punto analizzare le possibili condotte causative di danno riconducibili a tale fase, così come esposte nell'atto di citazione, alla luce delle specifiche contestazioni mosse.

Tornando a quanto già illustrato in merito al patto di quota lite, il Collegio



ribadisce di dover escludere, secondo quanto sopra ricostruito, che le condotte e gli elementi di illegittimità, come contestati dall'attore agli amministratori che approvarono la delibera di G.M. n. 74 del giugno 2010, o ai dirigenti amministrativi, puntualmente analizzati nei paragrafi che precedono, possano ritenersi attinti da un disvalore tale da sfociare in una fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale.

I termini dell'accordo pattuito, infatti, erano tali per cui agli amministratori del Comune di Cerchiara veniva prospettato di acquisire un possibile vantaggio economico straordinario senza doverne sopportare l'onere, dal momento che l'unico esborso anticipato dal Comune è stata la somma di euro 2.000,00 per spese vive, mentre l'onorario allo studio legale sarebbe stato pagato solo in caso di esito vittorioso della lite e solo sulla base di quanto risarcito.

Valutati gli atti di causa e le osservazioni difensive dei convenuti, il Collegio ritiene di avere sufficientemente dimostrato che l'approvazione della convenzione con lo studio Legance e la stipula del patto di quota lite, nei termini già illustrati e sulla base di una necessaria valutazione ex ante, non appare connotata da profili di colpa grave.

4.4. Resta ora da verificare se una responsabilità dei convenuti può rinvenirsi nella fase successiva alla stipula della convenzione, e cioè con l'adozione dell'atto di transazione nei termini indicati con la delibera di approvazione n. 72 del settembre 2011 (alla quale, peraltro, il convenuto Mario GUARAGNA non ha partecipato).

Delle molteplici contestazioni mosse dall'attore, e addebitate in citazione, in maniera indistinta, a tutti i convenuti, il Collegio ritiene di poter collocare nella fase successiva alla stipula dell'accordo quella afferente alla mancanza di proporzionalità fra la parcella pagata e l'attività svolta da Legance, come previsto dagli artt. 43 e 45 del codice deontologico forense.

La Procura ha sostenuto che l'attività svolta da Legance non sarebbe stata di rilevante entità, non avrebbe, cioè, avuto considerevole incidenza causale sui risultati ottenuti, tale da giustificare il compenso erogato, dal momento che, all'atto della stipula della transazione, l'attività di bonifica era già stata autorizzata dal Ministero dell'Ambiente e si era già quasi interamente conclusa. Vi sarebbe stata, quindi, con l'approvazione della delibera di G.M. n. 72/2011,



una mancata valutazione del rapporto tra importo oggettivo del risarcimento per danno ambientale ottenuto da Syndial s.p.a. ed incidenza del costo della difesa legale, così che tale rapporto si sarebbe attestato nella percentuale abnorme del 45% ad avviso della Procura, che lo calcola, però, sulla base di euro 1.100.000,00.

Anche a tal riguardo questo Collegio ritiene di dovere esaminare la fattispecie sulla base di un giudizio ex ante. Se è vero che il Ministero dell'Ambiente, con propri decreti del gennaio e del luglio 2009, aveva autorizzato le operazioni di bonifica e di rimozione dell'area della discarica ex Pertusola sud e aveva previsto interventi di rimozione delle ferriti di zinco anche nel sito di Cerchiara, è pur vero che, al momento in cui l'incarico è stato affidato, e cioè nel giugno 2010, e dunque a più di un anno dalla emissione di tali decreti, l'attività di bonifica non era ancora iniziata, proprio a causa dei complessi contenziosi che Syndial aveva avviato dinanzi ai Tar e nei confronti del Ministero dell'Ambiente (cfr. il primo parere fornito da Legance in data 10 maggio 2010, pag. 5).

Lo stesso requirente (pag. 30 citazione) specifica peraltro che le attività di bonifica del sito sono iniziate nel febbraio 2011 e si sono concluse nel dicembre 2011. Quindi è evidente che una valenza causale deve necessariamente attribuirsi alle intese intercorse fra gli avvocati di Legance e la società Syndial, prima con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, nell'ottobre 2010, (cfr. pag. 6 citazione e del. G.M. n. 72/2011) e successivamente con la positiva conclusione dell'accordo transattivo, approvato nell'ottobre 2011. Non va dimenticato che, a seguito dell'accordo transattivo, la società Syndial si era impegnata in primo luogo ad assicurare un risarcimento in forma specifica, consistito nel garantire e confermare non soltanto l'esecuzione degli interventi di bonifica già autorizzati dal Ministero dell'Ambiente, sul sito, denominato "Capraro", sul quale sorgeva la discarica, ma si era altresì impegnata a garantire interventi di bonifica e di ripristino ambientale delle ulteriori aree limitrofe alla discarica abusiva (oggetto di un secondo sequestro dell'autorità giudiziaria penale del giugno 2010 e non comprese nell'originario Programma di bonifica) qualora le stesse, all'esito di indagini ambientali ancora in corso, fossero risultate contaminate oltre la soglia dei livelli di guardia.



In secondo luogo, con l'atto transattivo il Comune ha ottenuto da Syndial anche un risarcimento per equivalente pari ad euro 1.600.000,00, ivi incluse le spese per onorari di difesa, e tale risultato, riconducibile all'attività di Legance, appare più che apprezzabile se si considera che nessun Comune, e tanto meno la Regione Calabria, fino a quel momento, era riuscito ad ottenere tale forma di risarcimento dagli enti inquinatori.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche tale contestazione non appare idonea a supportare una imputazione di responsabilità per danno erariale.

5. Restano ora da valutare le censure più strettamente attinenti alla liquidazione della parcella ed alla sua congruità, che inevitabilmente sfociano nella contestazione del danno erariale e delle sue modalità di quantificazione.

5.1. V'è da dire, al riguardo, che tutti i convenuti hanno contestato le modalità, alquanto generiche, con cui la Procura ha determinato, per differenza, il danno erariale, riconoscendo come congruo quale compenso allo studio Legance, per l'attività svolta e per i risultati conseguiti, solo euro 100.000,00, forfettariamente quantificati e "desumibili dai consueti siti web fornitori gratuiti del servizio di calcolo preventivo parcella legale". Tale corrispettivo è stato calcolato dalla Procura considerando come "importo del risarcito" la somma di euro 1.100.000,00, al netto, dunque, degli onorari di difesa ed escludendo le voci costituite dall' IVA, dalla ritenuta d'acconto e dalle spese vive, cioè dalle spese pagate da Legance alla società AMEC per gli studi specialistici, in quanto ritenute non documentate.

In primo luogo, le difese hanno precisato – e tali argomentazioni vengono condivise dal Collegio – che, volendo correttamente paragonare i valori monetari incassati dal Comune e quelli ricevuti da Legance nella definizione delle proporzioni, occorre fare riferimento solo ed esclusivamente al totale monetario diviso tra le parti, e dunque ad euro 1.600.000,00, e solo rispetto ad esso è possibile poi calcolare la percentuale di incassato per ciascuna delle parti.

5.2. – Con specifico riferimento poi alle voci di danno incluse nella parcella alternativa redatta dalla Procura ai fini della quantificazione del danno, le difese hanno contestato sia la mancata applicazione, nel calcolo degli onorari dovuti, dei coefficienti, effettivamente concordati dalle parti e previsti dalla Tariffa per la straordinaria importanza, complessità e difficoltà della causa, che aumentano



gli onorari massimi sino al quadruplo e che ad avviso del Collegio infatti andavano previsti, anche alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi in ordine alla non unilateralità nella determinazione del compenso pattuito per Legance; sia la omessa detrazione – dalla somma totale pagata a Legance (euro 498.888,00) - della ritenuta d’acconto e degli importi dovuti ad IVA, voci sulla cui detrazione anche il P.M. di udienza ha mostrato di poter concordare in quanto già recuperate all’erario. In tal modo le difese evidenziano che il citato rapporto si riduce al 20%.

5.3.- Il Collegio ritiene di poter condividere quanto rappresentato dalle difese in ordine alla necessità di scorporare dall’ammontare del compenso le voci di parcella appena descritte (IVA, ritenuta d’acconto, CPA).

Restano tuttavia da esaminare le seguenti ulteriori censure afferenti la liquidazione della parcella, indicate in citazione e sviluppate dal P.M. di udienza in ordine a specifiche voci incluse nell’avviso di fattura del 27.10.2011:

a) le spese vive: quantificate da Legance in euro 51.406,94, costituite sia dal rimborso delle spese di trasferta sia, per la massima parte, dalle spese affrontate da Legance per il coinvolgimento della società tedesca AMEC a cui sono stati affidati in particolar modo gli aspetti tecnici della vicenda. La Procura contesta l’inclusione in parcella di tali spese, in quanto “prive di riscontro documentale e di comprovata necessaria genesi” e perché non conosciute e autorizzate preventivamente dall’Amministrazione (cfr. pag. 26 e 33 citazione). Le difese hanno invece sostenuto che il rimborso delle spese ad AMEC era pienamente legittimo e che AMEC, a sostegno della propria richiesta di pagamento, ha esibito tre preventivi di parcella, per euro 40.000,00, allegati agli atti unitamente ad alcuni titoli di viaggio.

b) il pagamento del secondo parere: la Procura ritiene foriera di danno erariale l’inclusione in fattura degli onorari per la redazione del secondo parere, mai esibito agli atti e che, ad avviso del requirente, sarebbe una duplicazione del primo (cfr. cit. pag. 21).

c) cumulo degli onorari per attività giudiziale e stragiudiziale: secondo la Procura non andava pagato anche l’atto introduttivo di giudizio, per euro 42.820,00, poiché lo stesso non risulta depositato né agli atti del presente giudizio, né come autonomo atto di citazione per azione risarcitoria: da ciò



deduce che non vi sarebbe stata attività giudiziale di Legance, ma solo stragiudiziale e che, in ogni caso, neppure poteva effettuarsi il cumulo fra onorari giudiziali e onorari calcolati secondo la tariffa stragiudiziale.

In ordine alle tre elencate voci di parcella si può effettivamente riconoscere un principio di fondatezza alle censure avanzate dalla Procura, tuttavia il Collegio si esime da ulteriori valutazioni sulle contrapposte posizioni delle parti poiché deve riscontrare che, nonostante la pregevole requisitoria del P.M. di udienza, tali aspetti non risultano idoneamente sviluppati in citazione, ma solo accennati. Nessuna individuazione viene fatta, purtroppo, in citazione dei responsabili dell'asserito danno ricollegabile a tali contestazioni le quali, naturalmente, poiché afferiscono non alla fase genetica dell'accordo, ma alla fase della liquidazione conseguente alla presentazione della parcella, non potevano essere indistintamente e genericamente addossate a tutti i convenuti, com'è avvenuto, ma andavano specificate con la descrizione dei soggetti responsabili e dei doveri puntuali dagli stessi violati, oltre che – naturalmente – con la descrizione dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso causale fra condotta ed evento. L'atto di citazione, invece, rimane tutto teso a dimostrare la illegittimità dell'accordo quotale siccome foriero *ex se* di un danno erariale risarcibile, la qual cosa è invece stata esclusa dal Collegio, ma non si è soffermato più approfonditamente sulla fase della liquidazione della parcella, pur avendo espresso precise contestazioni riguardo ad alcune voci di spesa in essa contenute.

Ed infatti, l'attore si è limitato a riportare (pag. 17 cit.) la giurisprudenza di questa Corte dei conti (Sez. Piemonte, n. 35/11) a mente della quale *“l'ente locale, prima di procedere al pagamento della parcella presentata dal proprio difensore, ha il dovere di esaminare la documentazione relativa all'attività svolta dal difensore per valutarne la congruità”*. Ciò rende palese che, secondo la prospettazione attorea, è stato configurato comune a tutti i convenuti un danno erariale che invece era riconducibile, sia pure solo per alcune voci, all'omesso controllo sulla liquidazione della parcella: è mancata dunque la corretta individuazione dei soggetti sui quali gravava tale obbligo.

Pertanto l'indistinta imputazione del danno a tutti i convenuti non può condividersi, considerato altresì che dagli atti di causa risulta che la Giunta



municipale, con la deliberazione n. 72/2011, aveva demandato al responsabile amministrativo, nella persona del segretario comunale Leccadito, l'adozione della determina di impegno e la responsabilità del procedimento di liquidazione degli onorari ai legali, il quale vi ha provveduto con determina n. 104 del 27 ottobre 2011, dopo aver ricevuto il preavviso di fattura con il dettaglio delle voci di spesa, in pari data. Dunque è ragionevole ritenere che a lui competesse, quale responsabile amministrativo, il controllo della documentazione relativa all'attività svolta dal difensore per valutarne, prima della liquidazione, non solo la conformità della parcella alla tariffa forense, ma soprattutto le specifiche voci in essa elencate, al fine di scongiurare il rischio di annoverare nella parcella spese "oggettivamente superflue o non proporzionali all'opera prestata". In virtù dell'ulteriore ruolo, di segretario comunale, rivestito dal Leccadito, questi avrebbe potuto avvertire il sindaco o gli amministratori di eventuali dubbi in ordine alla opportunità di pagare voci quali le spese vive (tanto più che la Procura ha sostenuto che l'Amministrazione non era stata informata del coinvolgimento di AMEC), oppure il secondo parere di Legance o l'atto introduttivo del giudizio, così cumulando gli onorari giudiziali e quelli stragiudiziali.

Ma di ciò non vi è traccia nell'atto di citazione, che omette del tutto l'analisi delle singole condotte e la specifica imputazione di responsabilità in ordine al mancato controllo della parcella in fase di liquidazione, non solo nei confronti del sig. LECCADITO, ma anche nei confronti degli altri convenuti.

Così come nessuna imputazione di responsabilità viene fatta in citazione nei confronti del responsabile finanziario sig. MORISE GUARASCIO BRUNO, pure citato in giudizio, che aveva espresso parere di regolarità contabile e aveva attestato la copertura finanziaria sia per la deliberazione G.M. n. 72/2011, sia per la determina n. 104 del 27 ottobre 2011.

Costui, rimasto contumace, deve pertanto essere assolto da ogni addebito, senza oneri per l'Amministrazione a titolo di ristoro delle spese legali, non avendo dispiegato attività difensiva.

Quanto a tutti gli altri convenuti, il Collegio ha dimostrato che sia le condotte poste in essere nella fase genetica dell'accordo di quota lite, con la stipula della deliberazione G.M. n. 74/2010, sia quelle concretizzatesi nella approvazione



dello schema di transazione, mediante la deliberazione G.M. n. 72/2011, non realizzano comportamenti idonei a fondare le contestazioni di danno erariale formulate dalla Procura. Quanto alle voci di danno riconducibile alla fase della liquidazione, successiva alla presentazione della parcella, gli elementi di possibile illiceità scaturenti dal mancato controllo della stessa, non hanno trovato, in citazione, alcuna puntuale corrispondenza nella individuazione dei soggetti responsabili della liquidazione, tenuti ad effettuare tale controllo, né del nesso causale fra condotta e danno erariale, sicché non può ritenersi fondato l'addebito collettivo ed indistinto, a titolo di colpa grave, del relativo danno, peraltro anche a soggetti quali il GUARAGNA che non risulta aver partecipato alla delibera n. 72/2011 di approvazione dell'atto transattivo.

Per tali considerazioni la domanda attorea deve essere respinta integralmente.

*

4. Ai sensi dell'art.31 del C.G.C. e dell'art. art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203/2005, il rigetto nel merito della domanda comporta l'onere, a carico dell'amministrazione di appartenenza dei convenuti prosciolti, delle spese sostenute da questi ultimi per l'attività difensiva, ed in tal senso si provvede come da dispositivo, tenendo presente che alcuni convenuti si sono congiuntamente costituiti con unico ministero difensivo. Nulla a deliberare per le spese in favore di MORISE GUARASCIO Bruno il quale, rimasto contumace, non ha esplicato alcuna attività difensiva.

P. Q. M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda. Liquidata in favore dei convenuti le spese e le competenze di giudizio come segue:

- euro 2.000,00, oltre IVA e CAP come per legge, in favore del convenuto CERCHIARA Pietro;
- euro 1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge, in favore del convenuto LECCADITO Giuseppe;
- euro 1.500,00, ciascuno oltre IVA e CAP di legge, in favore dei convenuti CARLOMAGNO Antonio, LUCENTE Antonio, GUARAGNA Mario ed ARMENTANO Giuseppe, con distrazione di tali spese in favore dei difensori



Gianluca Rubino e Francesco salvi, dichiaratisi antistatari;

- Nulla a deliberare in ordine alle spese legali in favore di MORISE GUARASCIO Bruno, contumace.

Così deciso in Catanzaro, nelle camere di consiglio del 14 febbraio e del 22 marzo 2018.

L'estensore
f.to Quirino Lorelli

Il Presidente
f.to Rita Loreto

Depositata in Segreteria il 18/10/2018

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo